

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione nonché su un manifesto errore di valutazione laddove la decisione qualifica l'asserito regime come un vantaggio selettivo.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione afferma che l'asserito regime comporta un vantaggio.
4. Quarto motivo, in subordine vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione nella parte in cui la decisione condanna il Belgio al recupero dell'aiuto.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61).

Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione

(Causa T-835/16)

(2017/C 030/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgio) (rappresentante: V. Lejeune, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 settembre 2016 di non selezionare l'offerta della ricorrente e di aggiudicare l'appalto n. OIB.02/PO/2016/012/703 al gruppo RIDEAUPRESS ITLINE;
- accogliere la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente; per l'effetto, condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 387 500 in linea capitale a titolo di risarcimento del danno subito a causa della perdita dell'appalto, maggiorata degli interessi di mora e legali al tasso legale sino al pagamento integrale;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della ricorrente a una buona amministrazione e del principio di trasparenza, in quanto, nonostante le ripetute e insistenti richieste della ricorrente, la Commissione non le avrebbe comunicato le specifiche tecniche dei prodotti dell'aggiudicatario dell'appalto nonché i risultati della relazione sull'analisi delle offerte e dei campioni che essa le aveva trasmesso.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di trasparenza e della parità di trattamento degli offerenti sia al momento dell'elaborazione del capitolato d'oneri sia al momento della valutazione delle offerte degli offerenti da parte della Commissione. La ricorrente addebita in particolare alla convenuta:
 - In primo luogo, di aver ripreso nell'elaborazione del suo capitolato d'oneri le caratteristiche tecniche nonché le foto dei prodotti proposti da un offerente in una precedente gara d'appalto avente oggetto simile e che essa aveva annullato senza motivo, con l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza;
 - In secondo luogo, di aver violato il principio fondamentale della parità di trattamento tra gli offerenti, fissando requisiti tecnici molto restrittivi e ingiustificati da un punto di vista tecnico, che sarebbero stati palesemente destinati a coincidere con i prodotti di un determinato operatore economico;

- In terzo luogo, di non aver valutato in modo obiettivo e indipendente l'offerta da essa presentata nell'ambito della procedura di gara d'appalto controversa e di averla respinta in modo ingiustificato dato che i suoi prodotti corrispondevano perfettamente ai requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei prodotti di cui al capitolato d'oneri e, dunque, risultavano conformi in modo equivalente ai requisiti prescritti.

Pertanto, nell'ambito di tale secondo motivo, la ricorrente ritiene che l'offerta da essa presentata fosse tecnicamente conforme e, di conseguenza, regolare. Quest'ultima avrebbe dovuto aggiudicarle l'appalto, dal momento che la sua offerta di prezzo era la più bassa.

Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa T-836/16)

(2017/C 030/62)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/EO) — Polonia — Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio, notificata con il numero C (2016) 5596, nonché
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea qualificazione dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove commette un manifesto errore di valutazione del requisito della selettività
 - L'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio non può essere considerata, prima facie, selettiva, in quanto la sua struttura non prevede alcuna deroga al sistema di riferimento applicabile a tale imposta; le aliquote d'imposta progressive costituiscono un elemento intrinseco del sistema di riferimento per una siffatta imposta.
 - Anche supponendo che le due aliquote d'imposta progressive non facciano parte entrambe del sistema di riferimento applicabile all'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio, si dovrebbe assumere che almeno un'aliquota, la più comunemente applicata, faccia parte del sistema di riferimento; inoltre, le aliquote d'imposta progressive, in ogni caso, non costituiscono una deroga a favore di determinate imprese, le quali, alla luce dell'obiettivo principale dell'imposta in questione, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altre imprese.
 - Le aliquote progressive e la soglia minima della base imponibile dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio sono, in ogni caso, conformi al principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché del principio di proporzionalità, laddove ordina l'immediata sospensione dell'applicazione del sistema di aliquote progressivo dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio
 - Non era necessario ordinare la sospensione, data l'esistenza di seri dubbi circa la selettività dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio.